NORME PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA LO STATO E LA CHIESA DI GESU' CRISTO DEI SANTI DEGLI ULTIMI GIORNI

Art. 22 (Allegato Intesa Repubblica italiana e Chiesa Gesu' dei Santi degli ultimi giorni)

Regime tributario degli enti ecclesiastici

1. Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti della «Chiesa», incluso l'«Ente Patrimoniale della Chiesa di Gesu' Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni», aventi fine di religione o di culto, cosi' come le attivita' esercitate dagli enti predetti e dirette a tali scopi, sono equiparati, a fini tributari, agli enti aventi fine di assistenza, beneficenza o istruzione, ferma restando l'applicabilita' di norme piu' favorevoli. 2. Tali enti, tuttavia, possono svolgere liberamente anche attivita' diverse da quelle di religione o di culto. In tal caso dette attivita' saranno assoggettate alle leggi dello Stato concernenti la disciplina, anche tributaria, inerente alle medesime.

Versione in vigore dal 22 agosto 2012, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesu' Cristo dei Santi degli ultimi giorni
Estremi	Legge 30 luglio 2012, n. 127
Partizione	Allegato Intesa Repubblica italiana e Chiesa Gesu' dei Santi degli ultimi giorni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 2012

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-la-regolazione-dei-rapporti-tra-lo-stato-e-la-chiesa-di/allegato-intesa-repubblica-italiana-e-chiesa-gesu-dei-santi-art-22-regime-tributario-degli-enti-ecclesiastici

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it